

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione

(Causa F-121/07) ⁽¹⁾

[Funzione pubblica — Funzionari — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio]

(2011/C 72/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento di varie decisioni della Commissione che negano l'accesso diretto e integrale ai diversi dati e documenti riguardanti il ricorrente — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007, pag. 50.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione

(Causa F-132/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Artt. 17, 17 bis e 19 dello Statuto — Domanda di autorizzazione alla divulgazione di documenti — Domanda di autorizzazione alla pubblicazione di un testo — Domanda di autorizzazione all'utilizzo degli accertamenti dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali — Ricevibilità)

(2011/C 72/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento di diverse decisioni della Commissione che respingono la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione, da un lato, alla pubblicazione di alcuni documenti e, dall'altro, alla proposizione di una denuncia nei confronti di (ex) commissari e agenti della Commissione — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Strack è condannato alla totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008, pag. 44.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Gross e a./Corte di giustizia

(Causa F-106/10)

(2011/C 72/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ivo Gross (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. J. Kayser)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni riprese nei fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e nei loro fogli paga emessi dal 1° gennaio 2010, nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare le decisioni dell'APN relative all'adeguamento delle retribuzioni dei ricorrenti, quali riprese nei fogli di adeguamento retroattivo delle retribuzioni 12/2009, distribuiti nel 2010, nei fogli paga 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 e in tutti quelli successivamente emessi sino alla data della decisione che ponga definitivamente fine al presente procedimento, nella parte in cui applicano illegittimamente un tasso di adeguamento della retribuzione dell'1,85 % in luogo del tasso del 3,7 %;